



COMUNE DI ALANO DI PIAVE

Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta di prima convocazione

NR. 26 DEL 13-12-2018

ORIGINALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di Dicembre, alle ore 18:30, presso la Sala Consiglio Comunale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
BOGANA AMALIA SERENELLA	X		COLLAVO ANDREA	X	
ZANCANER ANGELO	X		DAL ZOTTO CLAUDIO	X	
CODEMO NOVELLA	X		COLLAVO MARIO	X	
SPADA LUIGI	X				
CARELLE GIUSEPPE	X				
PISAN NICOLA	X				

Numero totale **PRESENTI: 9 – ASSENTI: 0**
PRESENTI ESTERNI: 0

Partecipa alla seduta la DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, Segretario Comunale.
Il Sindaco D.ssa AMALIA SERENELLA BOGANA, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quella immutabile destinazione agro – silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 34 del 29/05/1998, con la quale sono stati determinati i valori di riferimento da attribuire alle aree geografiche del territorio comunale ai fini del pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili – ICI - con decorrenza 10.02.1998, data di entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, aggiornata all'euro con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 15/01/2002;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'IMU approvato con:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 24/09/2012, esecutiva;
- modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 20/05/2014, esecutiva;
- modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 30/04/2016, esecutiva;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2019** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- e) il Comunicato del Ministero dell'Interno 26 novembre 2018 che recita: *“Con Decreto del Ministro dell'interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. Il provvedimento viene adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”*;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze (una per ogni categoria C2/C6/C7), limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze così come identificate al punto precedente.

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n.

214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Ritenuto opportuno, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco anche per il 2019, assumere prudenzialmente che esso sia esteso all'esercizio 2019, con la sola eccezione della TARI e dell'Imposta di soggiorno;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 14/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base e le detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquote IMU	2018
Aliquota abitazione principale (solo categorie A1, A8, A9) e pertinenze (una per ogni categoria C2/C6/C7)	4‰
Detrazione abitazione principale (solo categorie A1, A8, A9)	200.00
Altri fabbricati	7.6‰
Aree fabbricabili	7.6‰

VISTO il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 in data 28.11.2018, nel quale si tiene conto delle aliquote e della detrazione relativamente all'imposta municipale propria in vigore.

VISTO altresì lo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 in data 28.11.2018, nel quale si tiene conto delle aliquote e della detrazione relativamente all'imposta municipale propria in vigore.

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2018, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta in vigore, dall'andamento di alcune aziende in corso di probabile liquidazione e/o fallimento, si prevede un gettito IMU dovuto al comune stimato per l'anno 2019 di €. 260.100,00, a cui è stata decurtata la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2019 che lo Stato si trattiene per mezzo dell'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO che la quota di alimentazione del F.S.C. per l'anno 2018, è stata pari ad € 83.289,96 del gettito stimato I.M.U. ad aliquota base, e trattenuta come già evidenziato sopra dall'Agenzia delle entrate in due rate, il 50% alla scadenza dei versamenti I.M.U. di giugno ed il 50% alla scadenza dei versamenti I.M.U. di dicembre.

-che nell'anno 2015 la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2015 ammontava ad € 141.922,02

-che nell'anno 2016 la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2016 ammontava ad € 83.289,96;

-che nell'anno 2017 la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2017 ammontava ad € 83.289,96

-che nell'anno 2018 la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2018 ammontava ad € 83.289,96

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 50 del 27/12/2014, esecutiva, con la quale venivano trasferite all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville le funzioni fondamentali di cui all'art. 19 del DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2014 n. 135, tra cui quella alla lettera a) relativa a:

“Organizzazione generale di amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo..” a cui fanno riferimento anche le entrate tributarie tra cui anche la tassa occupazione suolo pubblico;

PRECISATO:

-che gli introiti derivanti dall'imposta oggetto della presente vengono incassati direttamente dal comune secondo quanto di competenza e che gli eventuali rimborsi ai contribuenti vengono pagati direttamente dal comune secondo quanto di competenza;

-che l'adozione di regolamenti in materia di entrate tributarie, l'istituzione di tributi, la determinazione delle tariffe, aliquote e detrazioni, viene disposta dall'Unione su proposta della Giunta comunale e/o del Consiglio comunale

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in

legge n. 214/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 17 del 28/04/2011, veniva conferita delega all'allora Comunità Montana Feltrina, ora Unione Montana Feltrina, per la gestione in forma associata del Servizio Tributi e Demografico Associato, tra cui anche l'imposta oggetto della presente proposta;

CHE il responsabile del suddetto servizio è stato nominato con delibera di Giunta comunale n. 22 del 20/04/2017;

RITENUTO pertanto acquisire il parere del responsabile del Servizio Associato Tributi in ordine alla regolarità tecnica (Allegato A) e del responsabile del servizio contabile in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il decreto legislativo 118/2011 e ssmmii;

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità

Con voti palesi favorevoli unanimi;

DELIBERA

1.le premesse fanno parte integrante del presente deliberato;

2.di confermare per l'anno d'imposta 2019 tutte le aliquote e gli importi delle detrazioni già in vigore riguardanti l'IMU, nel loro ammontare stabilito per legge, senza alcun aumento o diminuzione delle stesse

Aliquote IMU	2019
Aliquota abitazione principale (solo categorie A1, A8, A9) e pertinenze (una per ogni categoria C2/C6/C7)	4‰
Detrazione abitazione principale (solo categorie A1, A8, A9)	200.00
Altri fabbricati	7.6‰
Aree fabbricabili	7.6‰
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)	esente

-
3. di stimare in € 260.100,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle presunte trattenute di €. 83.289,96 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari a quelle degli anni 2017 e 2018, fatte salve diverse disposizioni normative;
 4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
 5. di trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al responsabile del servizio associato tributi dell'Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti;
 6. di trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville per la sua adozione nella prima seduta utile.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti palesi favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
AMALIA SERENELLA BOGANA

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI ALANO DI PIAVE

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di CONSIGLIO N° 26 del 13-12-2018, avente ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 18-12-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
CODEMO ORNELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI ALANO DI PIAVE

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 26 del 13-12-2018, avente ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019, è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

In data 28-12-2018, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000

In data , è dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI ALANO DI PIAVE

PROVINCIA DI BELLUNO

Allegato

Oggetto: Parere art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.

OGGETTO: Pareri art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.

I sottoscritti:

BOSCARIN D.ssa Ornella – Responsabile del Servizio Associato Tributi

SCHIEVENIN Rosanna – Responsabile del Servizio Contabile

In riferimento alla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto:

Imposta municipale propria – IMU. Approvazione aliquote e detrazioni anno 2019

esprimono:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica – in qualità di Responsabile del Servizio Associato Tributi

Il Responsabile del Servizio Associato Tributi
(BOSCARIN D.ssa Ornella)

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Contabile
(SCHIEVENIN Rosanna)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.
